

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **457/1988** (ECLI:IT:COST:1988:457)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **27/01/1988**; Decisione del **25/03/1988**

Deposito del **14/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9035 9036**

Atti decisi:

N. 457

## ORDINANZA 25 MARZO-14 APRILE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in relazione all'art. 4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di amnistia e indulto) e dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, in relazione all'art. 4, lett. b), dello stesso d.P.R. (Concessione di amnistia e indulto) promossi con ordinanze emesse l'11 febbraio 1985 dal Tribunale di Rieti e il 20 dicembre 1984 dal Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 234 e 346 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiali della Repubblica nn. 179 e 244 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 (reg. ord. n. 234/1985) il Tribunale di Rieti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) in quanto, ai fini della valutazione delle cause ostative per la determinazione dell'indulto, impone di tener conto delle condanne passate in giudicato nel periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di clemenza;

che, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 (reg. ord. n. 346/1985) il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 413/1978, cit., in quanto fa esclusivo riferimento alla data di passaggio in giudicato delle precedenti condanne;

che, nel primo dei citati giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i relativi giudizi vanno riuniti;

che le ordinanze di rimessione, nel dubitare della conformità all'art. 3 Cost. delle disposizioni impugnate, si risolvono in richieste di pronunce ablativo su scelte del legislatore già ritenute non irragionevoli da parte di questa Corte (cfr. sent. n. 141 del 1984 e ord. n. 534 del 1987);

che non vengono adottati motivi nuovi tali da indurre a discostarsi dalla citata giurisprudenza;

che il riferimento al principio della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., appare del tutto inconferente in quanto nella specie vengono in rilievo i criteri di determinazione della pena in applicazione dell'indulto e non le modalità di esecuzione della stessa;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Rieti e di Milano devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ed in relazione all'art. 4, lett. b), del d.P.R. n. 413/1978, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*